

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 ottobre 2017, n. 0223/Pres.

Individuazione biotopo naturale denominato "Studenec" in Comune Duino Aurisina/Devin Nabrežina (TS).

Art. 1	Ambito di applicazione
Art. 2	Edificabilità
Art. 3	Mantenimento dello stagno
Art. 4	Mantenimento del prato
Art. 5	Mantenimento della pietraia, dei cumuli di spietramento e dei muretti a secco
Art. 6	Gestione del bosco
Art. 7	Accessibilità
Art. 8	Fuochi
Art. 9	Cani
Art. 10	Movimenti terra
Art. 11	Introduzione ed impianto di specie vegetali
Art. 12	Pascolo
Art. 13	Tutela delle specie vegetali e animali
Art. 14	Abbandono di rifiuti
Art. 15	Interventi privi di rilevanza urbanistica
Art. 16	Deroghe
Art. 17	Modalità di gestione del biotopo

Art. 1
(Ambito di applicazione)

Le presenti norme, necessarie alla tutela dei valori naturali del biotopo Stagno Studenec estendono la loro efficacia all'interno dell'area individuata dal relativo elaborato cartografico, su carta tecnica regionale in scala 1/5000, e corrispondente alle p.c. 1584/2, 1589, 1586, 1588, 1605, 1592 e 1591 del foglio 5 - CC di Malchina – Comune di Duino Aurisina.

Art. 2
(Edificabilità)

Non è ammessa la esecuzione di interventi edificatori e di nuove strutture per le quali risultino necessari titoli edilizi ai sensi delle norme vigenti in materia, ad esclusione degli interventi che verranno individuati con la presente norma.

Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria ai sentieri esistenti. Non sono ammessi allargamenti del sedime né la costituzione di un fondo stradale o pedonale tramite l'uso di asfalti o calcestruzzi.

Per le strutture esistenti è sempre ammessa la manutenzione ordinaria.

Non possono essere eseguite nuove infrastrutture viarie, energetiche o tecnologiche.

Art. 3
(Mantenimento dello stagno)

E' vietato ridurre, interrare o comunque alterare in qualsiasi modo lo stagno.

Nello stagno è vietato introdurre animali e vegetali di qualsiasi specie, vivi o morti, ad eccezione di eventuali interventi autorizzati dalla competente struttura regionale e finalizzati al miglioramento dell'ecosistema.

E' vietata la captazione idrica.

E' altresì vietato introdurre sostanze tossiche, nocive o comunque pericolose, gettare inerti e rifiuti di qualsiasi genere.

Gli interventi di manutenzione periodica dell'invaso devono essere effettuati nel periodo compreso tra il 1 agosto e il 31 gennaio.

Art. 4
(Mantenimento del prato)

Non è ammessa la riduzione della superficie dei prati. E' pertanto vietato qualsiasi tipo di trasformazione colturale, il dissodamento dei terreni saldi, nonché l'alterazione del cotico erboso sia mediante pratiche agronomiche che con la semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata. Non è ammessa la concimazione. E' auspicabile l'effettuazione di uno sfalcio all'anno dopo il mese luglio con attenzione al periodo riproduttivo della fauna.

Art. 5
(Mantenimento della pietraia, dei cumuli di spietramento e dei muretti a secco)

E' vietato ridurre o comunque alterare in qualsiasi modo la struttura e la superficie della pietraia e dei cumuli di spietramento.

E' ammessa la manutenzione dei muretti a secco purchè senza alterazioni al tracciato, alla sagoma, alle dimensioni e alla tipologia del materiale originale.

Le piante di *Ailanthus* altissima devono essere eliminate.

Non è ammesso l'impiego di legante negli interventi di manutenzione.

Art. 6
(Gestione del bosco)

Le attività selvicolturali dovranno essere finalizzate alla costituzione di una fascia "buffer" di bosco di altofusto composto da specie autoctone. La riduzione della superficie boscata può essere ammessa unicamente per l'ampliamento della superficie prativa e comunque per non oltre il 50% dell'area boscata inclusa nel sito. Le operazioni di taglio e pulizia del bosco possono essere effettuate dal 1° ottobre al 1° marzo.

Art. 7
(Accessibilità)

E' vietato l'accesso con mezzi motorizzati, salvo che per l'esecuzione delle operazioni boschive, le operazioni di vigilanza e gestione.

Il transito pedonale, con biciclette od ippico è ammesso esclusivamente lungo i sentieri esistenti.

Non è consentito lo svolgimento di attività sportive organizzate, gare, competizioni e maratone.

Art. 8
(Fuochi)

E' vietato accendere fuochi e bruciare residui vegetali, ivi compreso il debbio.

Art. 9
(Cani)

Tutti i cani devono essere condotti al guinzaglio e non possono bagnarsi nello stagno.

E' vietato istituire aree per l'addestramento cani all'interno del perimetro.

Art. 10
(Movimenti terra)

Sono vietati gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità, nonché il livellamento del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno.

Art. 11
(Introduzione ed impianto di specie vegetali)

Non è ammesso l'impianto e la semina di specie vegetali non autoctone o che possono risultare dannose per la naturale evoluzione del contesto vegetazionale del biotopo. Nel prato è comunque vietato impiantare qualsiasi specie arborea od arbustiva, anche nel caso di elementi autoctoni.

Art. 12
(Pascolo)

Il pascolo è ammesso unicamente sulla superficie a prato-pascolo, con un carico massimo di 0,5 UBA/ettaro/anno e comunque purchè non provochi danni al cotico erboso.

Art. 13
(Tutela delle specie vegetali e animali)

All'interno del biotopo non è ammessa la raccolta di flora e di fauna, fatti salvi gli interventi autorizzati dalla struttura regionale competente in materia di biodiversità e aree protette.

Art. 14
(Abbandono di rifiuti)

E' vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura ed entità.

Art. 15
(Interventi privi di rilevanza urbanistica)

Non è consentito allestire attendamenti o campeggi e realizzare strutture temporanee o permanenti, anche se di limitato impatto sul territorio, quali ad esempio chioschi, tettoie, altane di caccia, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre.

E' ammessa la recinzione delle proprietà esclusivamente con muretti in pietra carsica a secco.

Art. 16
(Deroghe)

In deroga a quanto previsto dalla presente normativa è consentita l'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale anche comportanti movimenti di terra, purché le opere stesse siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

E' altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'osservazione degli elementi naturali, di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purché gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42.

Art. 17
(Modalità di gestione del biotopo)

Con riguardo all'articolo 4 comma 1 della LR 42/1996, previa comunicazione ai soggetti proprietari e al Comune, è proposta la gestione nella forma di accordo con il Comune di Duino-Aurisina Devin Nabrežina.

Le attività gestionali del biotopo dovranno seguire le presenti direttive, in ordine decrescente di priorità:

- Esecuzione delle attività necessarie al mantenimento delle valenze naturalistiche degli habitat presenti nel biotopo ed alla conservazione della biodiversità: pulizia periodica dello stagno, sfalcio, controllo della vegetazione arbustiva.
- Controllo attivo delle specie vegetali ed animali alloctone
- Attivazione della ricerca scientifica e monitoraggio delle attività gestionali.
- Incentivazione, nelle aree interne e contigue al biotopo, all'applicazione dei Regolamenti comunitari in materia agroambientale.
- Esecuzione di attività di divulgazione e didattica ambientale.
- Realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali sentieristica, segnaletica, ecc.

**Individuazione del Biotopo naturale "Stagno Studenec" in Comune di Duino Aurisina
Perimetrazione su CTRN 5000 - tavoletta 109041**



0 50 100 150 200 m

